



**UNIVERSITÀ  
DI TRENTO**

**Facoltà di  
Giurisprudenza**

**TRASFORMAZIONI DELLA GIUSTIZIA.  
NORME, ORGANIZZAZIONE, TECNOLOGIE**

a cura di  
**GABRIELLA DI PAOLO**

2024





UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

Facoltà di  
Giurisprudenza

QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

78

2024

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* interno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

## PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2024*  
*by Università degli Studi di Trento*  
*Via Calepina 14 - 38122 Trento*

ISBN 978-88-5541-063-2

ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Il presente volume è pubblicato anche in versione cartacea  
per i tipi di Editoriale Scientifica - Napoli  
con ISBN 979-12-5976-916-9

*Maggio 2024*

TRASFORMAZIONI DELLA GIUSTIZIA.  
NORME, ORGANIZZAZIONE,  
TECNOLOGIE

a cura di  
GABRIELLA DI PAOLO

Università degli Studi di Trento 2024





UNIVERSITÀ  
DI TRENTO



Il presente volume è un prodotto sviluppato nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE: Universitas per la Giustizia. Programma per la qualità del sistema giustizia e per l'effettività del giusto processo, monitorato dal Ministero della Giustizia, CUP J19J21026980006, promosso dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e realizzato in sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a sostegno della riforma della giustizia. *Il contenuto di questo volume rappresenta solo il punto di vista degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità.*



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale




*Agencia per la  
Coesione Territoriale*



*Ministero della Giustizia*  
Direzione Generale per il Coordinamento  
delle Politiche di Coesione

**PN** GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA



**Università  
degli Studi  
di Ferrara**



**UNIVERSITÀ  
DI PARMA**



**unimc**  
UNIVERSITÀ DI MACERATA



1506  
**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO**



**UNIVERSITÀ  
DI CAPRIANO**



**UNIVERSITÀ  
di VERONA**



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI UDINE**



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA**



**UNIVERSITÀ  
POLITECNICA  
DELLE MARCHE**



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE**



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

**Corte di Appello di  
Bologna**

**Corte di Appello di  
Venezia**

**Corte di Appello di  
Trento**

**Corte di Appello di  
Ancona**

**Corte di Appello di  
Trieste**



## INDICE

	<i>Pag.</i>
Gabriella Di Paolo <i>Prefazione</i> .....	IX
Federica Simonelli <i>Invio in mediazione e poteri conciliativi del giudice: verso la promozione di buone prassi</i> .....	1
Kevin Silvestri <i>Regole e realtà del processo civile telematico: le nuove modalità d'udienza tra riforma e prassi</i> .....	29
Gabriella Di Paolo <i>Verso un processo penale telematico?</i> .....	55
Luca Pressacco <i>Trasformazione digitale e funzione giurisdizionale</i> .....	73
Marianna Biral <i>Le aperture alla remote justice nella cornice della “riforma Cartabia”: ruolo e valore del consenso delle parti</i> .....	91
Marta Fasan <i>Intelligenza artificiale, giustizia e sostenibilità costituzionale</i> .....	107
Andrea Tigrino <i>Procedimento penale e diffusione dei dati personali. Stato dell'arte e quesiti posti dalla “riforma Cartabia”</i> .....	133

Ilaria Marchi

*Spunti di riflessione sulle modifiche del regime di procedibilità  
dei reati apportate dalla “riforma Cartabia” e i correttivi  
della legge 60/2023.....* 167

Stefania Rossi

*La prospettiva della giustizia penale in tema di “Codice Rosso” ..... 185*

Alessio Scaglia – Simone Ariatti

*Profili giuridici, procedurali e fiscali dell’amministrazione  
di sostegno ..... 201*

# TRASFORMAZIONE DIGITALE E FUNZIONE GIURISDIZIONALE\*

Luca Pressacco

SOMMARIO: 1. *Atti processuali e provvedimenti giurisdizionali*. 2. *Distinzioni concettuali in seno alla categoria dell'atto processuale: atto, documentazione, documento*. 3. *Processo penale telematico e camera di consiglio "virtuale"*. 4. *Segue: provvedimenti giurisdizionali e trattamenti automatizzati*. 5. *Digitalizzazione e documentazione dei provvedimenti giurisdizionali*. 6. *Digitalizzazione del processo e "stile" della sentenza*.

## 1. *Atti processuali e provvedimenti giurisdizionali*

Chiedersi quale sarà l'impatto della transizione digitale sull'esercizio della funzione giurisdizionale significa, anzitutto, interrogarsi sul futuro dei provvedimenti in cui tale funzione si manifesta concretamente<sup>1</sup>.

---

\* Testo rivisto e corredato di note della relazione svolta al convegno "La giustizia penale alla prova della transizione digitale: Italia e Spagna a confronto", Primo Seminario italo-spagnolo di studi processualpenalistici, Genova, 15 giugno 2023.

<sup>1</sup> «Tra gli *atti giurisdizionali*, ossia compiuti da un giudice [...] appare incontrovertibile che una peculiare importanza assumano i suoi *provvedimenti*, contraddistinti dall'essere veicolo di una decisione» (G. UBERTIS, *Atti*, in G. UBERTIS (a cura di), *Sistema di procedura penale*, II, *Personae, strumenti, riti*, Milano, 2023, 145). Secondo l'autore, non sarebbe possibile ricondurre tutti gli atti giurisdizionali alla categoria dei provvedimenti, come si evince, ad esempio, dall'art. 506, co. 2 c.p.p., che conferisce al presidente del collegio il potere di rivolgere domande ai soggetti che rendono dichiarazioni nel dibattimento (*ibidem*). D'altra parte, non tutti i provvedimenti assumono le forme tipiche previste dall'art. 125, co. 1 c.p.p. (sentenza, ordinanza, decreto), come si desume dallo stesso art. 125, co. 6 c.p.p. A titolo esemplificativo, basti ricordare l'art. 504 c.p.p., il quale prevede che «sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente [del collegio] decide immediatamente e senza formalità». Per una nozione più estesa del termine "provvedimento" – inteso quale atto compiuto da un organo dello Stato nell'esercizio di un potere – v. C. CESARI, *L'atto processuale penale*, in A. CAMON ET AL., *Fondamenti di procedura penale*, Milano, 2023, 254; F. SIRACUSANO, *Gli atti*, in G. DI CHIARA, V. PATANÈ, F. SIRACUSANO (a cura di),

Occorre, in altre parole, chiedersi quali siano i cambiamenti che la transizione digitale produce (o induce) per quanto riguarda la forma dei provvedimenti giurisdizionali, gli elementi delle fattispecie corrispondenti e, infine, le conseguenze derivanti da una loro eventuale difformità rispetto al modello legislativamente stabilito.

Si tratta, com'è agevole intuire, di tematiche che ricalcano ampiamente quelle già emerse in relazione al cosiddetto “processo penale telematico”<sup>2</sup>, laddove si discute in termini generali sugli effetti cagionati dalla transizione digitale in merito alla disciplina degli atti processuali<sup>3</sup>.

---

*Diritto processuale penale*, Milano, 2023, 206; G.P. VOENA, *Atti*, in M. BARGIS (a cura di), *Compendio di procedura penale*, Milano, 2023, 188. La differente impostazione terminologica e concettuale non sembra, comunque, foriera di conseguenze significative, dal momento che gli stessi Autori che accolgono una nozione lata del concetto di “provvedimento”, precisano immediatamente che, all'interno di tale categoria, è necessario distinguere la *species* delle decisioni, queste ultime identificate non solo in quanto provenienti da un soggetto imparziale, ma anche perché idonee a risolvere una questione controversa.

<sup>2</sup> Una spinta decisiva per la *mise en oeuvre* del cosiddetto “processo penale telematico” è venuta dall'art. 1, co. 5, l. 27 settembre 2021 n. 134 («Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»). In attuazione dei criteri direttivi stabiliti dal Parlamento, il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 è intervenuto modificando diverse norme contenute nel libro II del c.p.p., dedicato proprio alla disciplina degli atti processuali. Per gli opportuni approfondimenti al riguardo, cfr. G. DI PAOLO, “*Riforma Cartabia*” e digitalizzazione del processo. Verso una non più rinviabile opera di ammodernamento della giustizia penale, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, n. 1, 87 ss.; B. GALGANI, ... Along came il processo penale telematico. Le disposizioni generali sugli atti, in D. CASTRONUOVO, M. DONINI, E.M. MANCUSO, G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Milano, 2023, 395 ss.; EAD., *Il processo penale telematico*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, n. 1, 114 ss.; M. GIALUZ, *La digitalizzazione del processo*, in M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Torino, 2022, 293 ss.; F. PORCU, *Digitalizzazione degli atti, video-riprese e partecipazione a distanza*, in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Cartabia. Codice penale - Codice di procedura penale - Giustizia riparativa*, Pisa, 2022, 43 ss.; P. TONINI, *Le nuove tecnologie e la riforma Cartabia*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, n. 3, 293 ss.

<sup>3</sup> Come correttamente osservato in dottrina, non si tratta solo «di creare un corpus normativo organico, che [possa] colmare quel deficit di legalità che ha sempre caratterizzato la materia, ma anche – e preliminarmente – di ricondurre a sistema l'atto digitale, aggiornando le categorie concettuali tradizionali ormai inadeguate a stare al passo con l'evoluzione tecnologica» (F. DELVECCHIO, *La smaterializzazione degli atti che verrà*, in D. CASTRONUOVO, D. NEGRI (a cura di), *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura*, Napoli, 2023, 153).

Tuttavia, quando l'attenzione si concentra sui provvedimenti giurisdizionali, occorre tenere ben presenti alcune peculiarità riconducibili, in estrema sintesi, ai seguenti fattori.

- a) Anzitutto, i provvedimenti giurisdizionali costituiscono espressione di poteri autoritativi, il cui esercizio risulta presidiato da cospicue garanzie di rango costituzionale. Per quanto concerne l'ordinamento giuridico italiano, è doveroso ricordare la soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101, co. 2 cost.) e l'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti di natura giurisdizionale (art. 111, co. 6 cost.).
- b) In secondo luogo, i provvedimenti giurisdizionali e – per quanto interessa in questa sede – specialmente le sentenze costituiscono ipotesi tipiche di “auto-documentazione” da parte dei soggetti che esercitano i relativi poteri<sup>4</sup>, anche in virtù del regime di segretezza che protegge le opinioni e i voti espressi in camera di consiglio dai magistrati che concorrono alla deliberazione<sup>5</sup>.
- c) Infine, bisogna ricordare che i provvedimenti giurisdizionali rientrano nella categoria dei cosiddetti “atti normativi”, vale a dire quegli atti che stabiliscono le proprie conseguenze giuridiche o, per meglio dire, producono conseguenze giuridiche conformi al loro tenore testuale<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Sulla sentenza come ipotesi paradigmatica di “auto-documentazione”, v. A. CHIZZINI, *Sentenza nel diritto processuale civile*, in *Digesto disc. priv. sez. civ.*, XVIII, Torino, 1998, 242, nt. 31. In effetti, pure nell'ordinamento processuale penale la sentenza rappresenta una significativa eccezione rispetto alla regola generale (di cui sono espressione gli artt. 126, 134 e 135 c.p.p.) per cui «di norma, la documentazione è affidata a un soggetto diverso da quello che compie l'atto documentato, rispetto al quale il primo svolge una funzione ausiliaria» (A. NAPPI, *Documentazione degli atti processuali*, in *Digesto Pen.*, IV, Torino, 1990, 164).

<sup>5</sup> Il collegamento tra il carattere segreto delle attività che si svolgono nella camera di consiglio e le specifiche modalità della loro documentazione emerge nitidamente dall'art. 125, co. 4 c.p.p., laddove – subito prima di affermare la segretezza della deliberazione – si precisa che «il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti». Il legame tra i due profili in questione appare confermato anche dall'art. 528 c.p.p., il quale prevede che, quando nel corso della deliberazione si manifesta la necessità di leggere il verbale di udienza redatto con la stenotipia oppure di ascoltare o di visionare riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, «il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione».

<sup>6</sup> Sulla categoria degli atti normativi v., per tutti, la magistrale sintesi tracciata da V. CRISAFULLI, *Atto: XII) Atto normativo*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1959, 238 ss. L'appli-

La sentenza, in particolare, se da un lato rappresenta il risultato unitario e conclusivo del procedimento da cui trae origine<sup>7</sup>, dall'altro lato, contribuisce all'integrazione dell'ordinamento giuridico, ponendosi quale presupposto per lo svolgimento di ulteriori situazioni giuridiche soggettive (come, ad esempio, il potere di impugnare le statuizioni contenute nella sentenza medesima oppure il dovere di eseguirne i comandi, quando ne ricorrano le condizioni)<sup>8</sup>.

## 2. Distinzioni concettuali in seno alla categoria dell'atto processuale: atto, documentazione, documento

Delineate queste peculiarità, al fine di esaminare con ordine gli effetti della transizione digitale sull'esercizio della funzione giurisdizionale,

---

cazione di tale categoria nel contesto specifico del processo penale (dovuta soprattutto all'opera fondamentale di F. CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale. Studi sulle dottrine generali del processo penale* (1956), Ristampa anastatica con prefazione di Paolo Ferrua, Torino, 2022, 58 e 61) è stata oggetto di critiche in dottrina (cfr., sul punto, M. PANZAVOLTA, *Contributo allo studio dell'invalidità derivata nel processo penale*, Fano, 2012, 34 ss., il quale si pone sulle orme di quanto già sostenuto in precedenza da V. DENTI, *Concetto e classificazione degli atti processuali* (1959), in ID., *Dall'azione al giudicato. Temi del processo civile*, Padova, 1983, 161 ss.). Da queste critiche, tuttavia, è possibile prescindere in questa sede, considerato che il ruolo della decisione giudiziale quale «momento essenziale di produzione delle norme all'interno di un dato ordinamento, non pare possa oggi venir con successo contestato, a prescindere poi dai contrasti sull'operatività della norma concreta» (A. CHIZZINI, *Sentenza nel diritto processuale civile*, cit., 241, nt. 9).

<sup>7</sup> Sul punto, v. G. UBERTIS, *Profili di epistemologia giudiziaria*, Milano, 2021, 4, il quale precisa che la sentenza rappresenta il risultato dello svolgimento processuale, «assiologicamente e legislativamente governato» secondo un duplice significato: anzitutto, quale evento finale e culminante del processo; in secondo luogo, quale unità costituita dall'insieme degli altri eventi che ne rappresentano, al medesimo tempo, gli antecedenti e i momenti costitutivi dal punto di vista logico e giuridico.

<sup>8</sup> Cfr., al riguardo, P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, I, *Struttura e procedimento*, Torino, 2017, 7, il quale precisa che la componente autoritativa dei provvedimenti giurisdizionali – che emerge dal dispositivo dei provvedimenti stessi – produce una modificazione nella realtà giuridica, «in quanto sono le decisioni, giuste o ingiuste che siano, ad imporsi sulla realtà o, meglio, a costruirne una parallela costellata da poteri, doveri e qualifiche». L'autore esemplifica rammentando che «la formula con cui il giudice dichiara l'imputato colpevole è una parola performativa che realizza ciò che enuncia» (*ibidem*).

giova ricordare le distinzioni fondamentali elaborate dalla dottrina in seno alla categoria dell'atto processuale.

Quando si analizza un determinato atto processuale, infatti, è necessario distinguere con attenzione l'attività che ne costituisce il nucleo essenziale (l'atto processuale in senso stretto) dal documento, vale a dire la *res* sensibile che ne costituisce il prodotto e il risultato finale, la quale è destinata a conservare stabilmente memoria di quel determinato accadimento<sup>9</sup>. Così, per quanto interessa in questa sede, è possibile distinguere la deliberazione della sentenza (il comportamento, cioè l'atto giuridico vero e proprio) dalla sentenza come documento (vale a dire il risultato di quel comportamento, ciò che residua una volta che l'atto del sentenziare sia stato definitivamente compiuto)<sup>10</sup>.

Occorre, inoltre, tenere presente che lo stesso documento costituisce il risultato di un'attività documentale, la quale si distingue dal comportamento processuale originario e si manifesta, a sua volta, nel documento. In altre parole, scusandoci con il lettore se la precisazione risulta banale, «lo stesso documento è dovuto a una documentazione (sia del suo realizzarsi che dell'atto "originario"); e pure essa è un atto che, da un lato, si sostanzia nella narrazione di ciò che sia stato originariamente compiuto e, dall'altro, rivela a sua volta la propria esecuzione nella "consistenza sensibile" del documento medesimo»<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Sebbene non mancassero intuizioni in questo senso anche in periodi anteriori, la distinzione tra il profilo dinamico (l'attività) e quello statico (il documento) dell'atto processuale viene fatta convenzionalmente risalire agli studi di G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia* (1955), Ristampa inalterata, Milano, 1982, 49; ID., *Atti processuali: b) Diritto processuale penale*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1959, 145.

<sup>10</sup> La distinzione emerge chiaramente anche a livello normativo, ponendo a confronto l'art. 525 c.p.p. (il quale, stabilendo che «la sentenza è deliberata subito dopo il dibattimento», si riferisce palesemente al profilo dinamico dell'atto) con l'art. 546 c.p.p. (il quale, laddove afferma che «la sentenza contiene» una serie di elementi, non può che riferirsi al documento che riassume e conserva memoria del comportamento deliberativo intervenuto in precedenza).

<sup>11</sup> Così, G. UBERTIS, *Atti*, cit., 120. Nel medesimo senso, v. anche P.P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, in *Trattato di procedura penale* diretto da G. Ubertis e G.P. Voena, X.1, Milano, 1999, 30, secondo cui «qualora si consideri il "documento" nella sua accezione terminologica più corrente, definendolo come una «cosa corporale, semplice o composta, idonea a ricevere, conservare, trasmettere, la rappresentazione descrittiva o emblematica o fonetica di un dato ente, giuridicamente rilevante», va osservato come debba comunque essere individuato a livello

Svolte queste premesse, possiamo procedere affrontando con ordine le questioni che sorgono in riferimento a ciascun profilo dell'atto processuale.

### 3. *Processo penale telematico e camera di consiglio "virtuale"*

Sotto il primo profilo (l'atto processuale in senso stretto), vengono anzitutto in rilievo le forme della deliberazione, vale a dire i requisiti spaziali e temporali entro i quali deve svolgersi la deliberazione medesima. In questa prospettiva, merita segnalare come la cosiddetta "riforma Cartabia", intervenuta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non abbia confermato l'esperimento – maturato nel contesto dell'emergenza pandemica – della camera di consiglio "da remoto"<sup>12</sup>.

---

di linguaggio normativo il momento in cui esso viene realizzato, essendo necessario distinguere anche sotto questo aspetto il "comportamento", tendente alla formazione del documento stesso, dal risultato "statico", quale può essere il verbale cartaceo, frutto dell'opera di documentazione» (*ivi*, 31). Nella dottrina più risalente, la necessità di distinguere il documento come entità materiale dalla attività di documentazione destinata alla sua elaborazione e formazione emerge già nei contributi di F. CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, II, *Atti del processo*, Padova, 1938, 48; T. DELOGU, *Contributo alla teoria della inammissibilità nel diritto processuale penale*, Milano, 1938, 125 ss.; GIUS. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, Torino, 1953, 627-628.

<sup>12</sup> Si fa riferimento all'art. 83, co. 12 *quinquies*, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, il quale – nella sua formulazione originaria – stabiliva quanto segue: «Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria. Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto». In seguito, la disposizione in commento è stata prorogata a più riprese, restando in vigore fino al 31 dicembre 2022.



D'altronde, la “frantumazione” spaziale dell'attività decisoria aveva suscitato aspre critiche non solo tra gli studiosi, ma anche da parte degli operatori del sistema di giustizia<sup>13</sup>.

Tali critiche, a onore del vero, non si appuntavano soltanto sul mancato rispetto delle forme simboliche più rappresentative del rito penale, il cui superamento provoca comprensibilmente una sensazione di spaesamento fra i soggetti coinvolti nell'esercizio della giurisdizione.

In un'ottica maggiormente pragmatica e dotata di fondamenta scientifiche più solide si osservava che la soluzione in esame – ove non fosse adeguatamente supportata dalla digitalizzazione del fascicolo processuale – porrebbe seriamente a repentaglio la collegialità della decisione. Difatti, in tal caso, soltanto il presidente o il giudice relatore avrebbero materialmente a disposizione i materiali contenuti nel fascicolo processuale (cartaceo). Sebbene, dunque, il ritorno alle forme canoniche appaia sicuramente più tranquillizzante, la mancata conferma della camera di consiglio da remoto risulta per certi versi contraddittoria, proprio adesso che la disciplina del processo penale telematico è stata introdotta a pieno titolo nel codice di rito (cfr., in particolare, gli art. 111 *bis* e 111 *ter* c.p.p. dedicati, il primo, al deposito telematico di atti, documenti e richieste; il secondo, alla formazione, conservazione e aggiornamento del fascicolo informatico)<sup>14</sup>.

Ulteriori perplessità riguardano, naturalmente, i rischi per la sicurezza e l'integrità delle infrastrutture digitali utilizzate per lo svolgimento della camera di consiglio virtuale, visto che l'utilizzo delle tecnologie

---

<sup>13</sup> Sul punto, cfr. B. GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale virtuoso*, Milano, 2022, 284 ss., la quale osserva che il ricorso agli strumenti telematici per lo svolgimento della deliberazione giurisdizionale ha rappresentato, tanto per l'accademia, quanto per l'avvocatura e l'ordine magistratuale, «uno dei principali idoli polemici della normativa pandemica» (*ivi*, 286).

<sup>14</sup> In tal senso, v. ancora B. GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale virtuoso*, cit., 287. L'autrice precisa che, una volta garantita la completa digitalizzazione del fascicolo processuale, resterebbe ancora da verificare – tramite studi approfonditi di psicologia cognitiva e comportamentale – se lo svolgimento da remoto delle attività decisorie non incida negativamente sullo svolgimento del confronto tra i giudici, secondo le regole previste dall'art. 527 c.p.p., «la cui osservanza, seppur non presidiata da alcuna sanzione processuale, mira a garantire i principi della logicità, del *favor rei* e, per l'appunto, della formazione collegiale della decisione» (*ibidem*).

informatiche si accompagna inevitabilmente al rischio di violazioni e accessi abusivi alle relative piattaforme.

Si potrebbe obiettare che analoghe preoccupazioni non hanno impedito al legislatore di prevedere, al ricorrere di determinate condizioni, lo svolgimento delle udienze da remoto<sup>15</sup>. Tuttavia, le due situazioni non sembrano pienamente sovrapponibili, se non altro per la radicale contrapposizione che intercorre tra la pubblicità delle udienze dibattimentali (salve le ipotesi previste dall'art. 472 c.p.p.) e la segretezza della deliberazione che si svolge in camera di consiglio<sup>16</sup>.

#### 4. *Segue: provvedimenti giurisdizionali e trattamenti automatizzati*

Per quanto concerne, invece, i contenuti della deliberazione, restando inalterate le norme che regolano il suo svolgimento e i suoi esiti, merita di essere segnalato in questa sede l'art. 8 d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51

---

<sup>15</sup> Sul punto, v. D. NEGRI, *Atti e udienze "a distanza": risvolti inquisitori di una transizione maldestra alla giustizia digitale*, in D. CASTRONUOVO, M. DONINI, E.M. MANCUSO, G. VARRASO (a cura di), *op. cit.*, 449 ss. Cfr. anche il contributo di M. BIRAL, *Le aperture alla remote justice nella cornice della "riforma Cartabia": ruolo e valore del consenso delle parti*, nel presente volume (*infra*, cap. V).

<sup>16</sup> Bisogna a questo punto rammentare come la C. cost. abbia espressamente affermato che «nel nostro ordinamento costituzionale non esiste un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza [della camera di consiglio] ... quale mezzo per assicurare l'indipendenza attraverso l'impersonalità della decisione»; riconoscendo, dunque, che «nessuna norma costituzionale stabilisce il segreto delle deliberazioni degli organi giudiziari, quale garanzia della loro indipendenza; né, a tal fine, impone il segreto sull'esistenza di opinioni dissenzianti in seno al collegio». Tuttavia, nella medesima decisione, i giudici della Consulta hanno parimenti affermato che la segretezza della camera di consiglio – fuori dai limiti necessari per garantire la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti (art. 28 cost.) – costituisce «materia di scelta legislativa e nulla ha a che vedere con l'indipendenza dei giudici» (C. cost., sent. 19 gennaio 1989 n. 18, spec. par. 25, in *Giur cost.*, 1989, I, 100-101, da cui sono tratte le citazioni che precedono in nota). Ebbene, allo stato attuale, tale scelta legislativa appare inequivocabilmente orientata a garantire la segretezza della deliberazione, seppur in termini linguisticamente meno perentori di quelli utilizzati dal c.p.p. 1930 (per gli opportuni approfondimenti al riguardo, v. M. PISANI, *Il segreto della camera di consiglio: profili penalistici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 399 ss.).

che, in attuazione della corrispondente direttiva europea<sup>17</sup>, disciplina i processi decisionali automatizzati relativi alle persone fisiche per finalità di prevenzione o di repressione dei reati<sup>18</sup>.

Sul punto, senza voler indugiare troppo su una disposizione che ha suscitato notevole attenzione in dottrina per il suo significato (anche simbolico) di garanzia<sup>19</sup>, giova segnalare alcune questioni esegetiche problematiche, utili per individuare la portata della salvaguardia legislativa.

Anzitutto, sebbene talvolta venga intesa come un divieto assoluto di impiegare decisioni automatizzate nel contesto processuale, dal tenore letterale della disposizione si comprende agevolmente che, in realtà, l'interdizione è soltanto relativa, essendo ancorata al rispetto della riserva di legge (europea o nazionale)<sup>20</sup>.

Nei casi in cui tale riserva di legge venga attuata – e quindi l'impiego di decisioni automatizzate sia stato debitamente autorizzato – il legislatore è chiamato a garantire i diritti e le libertà dei soggetti interessati trami-

---

<sup>17</sup> Si tratta della dir. (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

<sup>18</sup> Per comodità di lettura, può essere utile riportare per esteso il testo della disposizione in esame (rubricata “Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche”) limitatamente ai primi due commi. Art. 8, co. 1, d.lgs. n. 51/2018: «Sono vietate le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producono effetti negativi nei confronti dell'interessato, salvo che siano autorizzate dal diritto dell'Unione europea o da specifiche disposizioni di legge». Art. 8, co. 2, d.lgs. n. 51/2018: «Le disposizioni di legge devono prevedere garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato. In ogni caso è garantito il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento».

<sup>19</sup> Per gli opportuni approfondimenti sul punto, v. M. GIALUZ, *Intelligenza artificiale e diritti fondamentali in ambito probatorio*, in *Giurisprudenza penale, intelligenza artificiale ed etica del giudizio*, Milano, 2021, 65 ss. Al riguardo, cfr. anche il contributo di J. DELLA TORRE, *Le decisioni algoritmiche all'esame del Consiglio di Stato*, in *Riv. dir. process.*, 2021, n. 2, 713 ss., a commento della fondamentale pronuncia del Cons. St., sez. IV, sent. 4 febbraio 2020, n. 881.

<sup>20</sup> In tal senso, v. L. LUPARIA, *Diritto probatorio e giudizi criminali ai tempi dell'intelligenza artificiale*, in R. GIORDANO, A. PANZAROLA, A. POLICE, S. PREZIOSI, M. PROTO (a cura di), *Il diritto nell'era digitale. Persona, mercato, amministrazione, giustizia*, Milano, 2022, 782.

te apposite garanzie procedurali. Fra queste ultime spicca, in particolare, il diritto a ottenere un controllo umano da parte del titolare del trattamento, che deve essere assicurato in ogni caso dalla normativa in questione<sup>21</sup>.

In secondo luogo, sempre muovendo dal dato testuale si evince con sufficiente chiarezza che il divieto in esame – nei termini in cui è stato ricostruito in precedenza – non riguarda soltanto l’adozione di decisioni giurisdizionali tramite *software* automatizzati (il cosiddetto “giudice-robot”), ma anche l’emissione di decisioni che siano basate in modo esclusivo o determinante su elementi generati da un trattamento automatizzato di dati. Se così non fosse, risulterebbe incomprensibile lo specifico riferimento alla profilazione quale esempio di trattamento automatizzato su cui una decisione assunta per finalità di prevenzione, indagine o accertamento dei reati (nonché, per l’esecuzione delle relative sanzioni penali) non potrebbe basarsi in via esclusiva.

Nel disegno normativo, pertanto, l’emissione del provvedimento costituisce un’entità concettualmente distinta – e logicamente successiva – rispetto al trattamento di dati personali, su cui la decisione risulta fondata<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Per una critica a tale impostazione legislativa, v. S. SIGNORATO, *Il diritto a decisioni penali non basate esclusivamente su trattamenti automatizzati: un nuovo diritto derivante dal rispetto della dignità umana*, in *Riv. dir. process.*, 2021, 107 ss., ove si sostiene che la decisione algoritmica sia radicalmente incompatibile con il diritto al rispetto della dignità umana e che «tale violazione non potrebbe ritenersi sanata dal successivo (oltre tutto eventuale) intervento umano» (*ivi*, 108). Di conseguenza, l’autrice dubita «della legittimità dell’art. 11 dir. 2016/680/UE e dell’art. 8 d.lgs. 18 maggio 2018 n. 51 nella parte in cui essi prevedono che la decisione robotica possa essere autorizzata dal diritto dell’Unione o degli Stati membri» (*ivi*, 109). Sulla necessità di assicurare un “controllo umano significativo” su tutte le decisioni che coinvolgono un trattamento automatizzato di dati e informazioni (e sui requisiti che tale controllo umano dovrebbe soddisfare per poter essere considerato “significativo”), cfr. G. UBERTIS, *Intelligenza artificiale, giustizia penale, controllo umano significativo*, in *Giurisdizione penale, intelligenza artificiale ed etica del giudizio*, cit., 22 ss.

<sup>22</sup> Muovendo da queste considerazioni, si giunge ad affermare che la disposizione in commento non si limita a vietare l’emissione (*rectius*: la deliberazione) di provvedimenti giurisdizionali tramite strumenti di IA, ma prescrive anche una regola di valutazione negativa della prova, analoga a quella prevista dall’art. 192, co. 2 c.p.p. In questa direzione, v. M. GIALUZ, *Quando la giustizia penale incontra l’intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa*, in *Diritto penale contemporaneo – Archivio web*, 29 maggio 2019, 17.

Infine, giova precisare che il divieto sancito dalla norma in esame colpisce soltanto i trattamenti automatizzati che producono effetti pregiudizievoli nei confronti degli interessati. Rimane, dunque, insoluto il quesito ermeneutico su quali sarebbero le conseguenze giuridiche nell'ipotesi in cui un trattamento automatizzato producesse, al contrario, effetti potenzialmente favorevoli per i soggetti interessati. Qualora si ritenesse necessario verificare la concreta incidenza degli elementi generati o elaborati mediante un trattamento automatizzato di dati, la norma ricavabile dall'art. 8 d.lgs. n. 51/2018 dovrebbe essere considerata come un semplice criterio di valutazione della prova e non come una vera e propria *exclusionary rule*<sup>23</sup>. Difatti, in tal caso, l'elemento generato o raccolto mediante il trattamento automatizzato non sarebbe sottratto *a priori* al convincimento giudiziale, ma potrebbe essere sempre utilizzato a favore dell'imputato; nonché, in presenza di ulteriori riscontri, anche qualora producesse effetti pregiudizievoli nei confronti di quest'ultimo<sup>24</sup>.

##### 5. Digitalizzazione e documentazione dei provvedimenti giurisdizionali

Venendo ora ai profili propriamente documentali, giova sottolineare alcune specifiche disposizioni introdotte dalla “riforma Cartabia”. Si tratta, almeno in apparenza, di regole tutto sommato marginali nel sistema processuale. Tuttavia, guardando con maggiore attenzione ci si avvede che esse riflettono determinate scelte di fondo, caratteristiche del nostro ordinamento giuridico. Di conseguenza, esse meritano di essere esaminate con la dovuta attenzione, poiché la transizione digitale fornisce l'occasione per un consapevole ripensamento – eventualmente anche in chiave critica – di alcuni aspetti tradizionali del nostro sistema processuale.

Il riferimento è, in primo luogo, all'art. 125, co.5 c.p.p., concernente l'opinione dissenziente del magistrato che non abbia espresso un voto

---

<sup>23</sup> Sulla distinzione concettuale tra regole di esclusione e regole di valutazione della prova v, per tutti, P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, I, *Struttura e procedimento*, cit., 52 ss.

<sup>24</sup> Cfr., sul punto, M. DANIELE, *Regole di esclusione e regole di valutazione della prova*, Torino, 2009, 147 ss.

conforme alla decisione assunta dal collegio. Ciò che preme sottolineare in questa sede è che il relativo verbale non può mai assumere la veste di «documento informatico», prevista dall'art. 110, co. 1 c.p.p. per tutti gli atti del processo penale (compresi i provvedimenti giurisdizionali) per i quali s'impone la forma scritta.

L'art. 125, co. 5 c.p.p., infatti, stabilisce espressamente che il verbale in questione assuma la forma del documento analogico e non sia mai convertito in documento informatico (come prevederebbe, invece, l'art. 110, co. 4 c.p.p.), né inserito nel fascicolo digitale (ai sensi dell'art. 111 *ter*, co. 3 c.p.p.)<sup>25</sup>.

Si badi bene: il “regime analogico” previsto dal legislatore non risulta imposto per mere ragioni tecniche, in virtù della peculiare natura dell'atto in esame, oppure della sua funzione processuale. Sul primo versante, difatti, lo stesso art. 110, co. 1 c.p.p. stabilisce che il procedimento di formazione e di conservazione degli atti in formato digitale debba essere idoneo a garantire – tra le altre cose – «la segretezza» dell'atto in questione. Per quanto concerne il secondo profilo, invece, la conservazione del verbale in un plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio non era certamente una soluzione obbligata, ben potendosi escogitare accorgimenti alternativi, compatibili con il formato digitale del verbale medesimo.

Si conferma, dunque, anche da questa particolare angolazione, il tradizionale atteggiamento di diffidenza nutrito dal legislatore processuale nei confronti della cosiddetta “*dissenting opinion*”. Quest'ultima rimane concepita – pure nei suoi risvolti documentali – come un *interna corporis*, collegata esclusivamente al regime di responsabilità civile del magistrato e, in quanto tale, priva di qualsivoglia rilievo processuale al di fuori della camera di consiglio.

Secondariamente, viene in rilievo l'art. 154, co. 2 norme att. c.p.p., dedicato al procedimento di stesura della motivazione. Per adeguare la disposizione in commento alla transizione digitale, non è più prevista la consegna fisica della minuta da parte del giudice estensore al presidente

---

<sup>25</sup> Ma ciò appare ovvio, considerata la natura dell'atto processuale in questione, il quale risulta collegato al regime della responsabilità civile del magistrato che abbia preso parte alla deliberazione. Di conseguenza, qualora una simile pretesa non fosse mai avanzata dai soggetti interessati, l'atto in questione sarebbe destinato a rimanere segreto.

del collegio, bensì la sua semplice «messa a disposizione», tramite le piattaforme informatiche in uso agli uffici giudiziari. A questo proposito, giova segnalare che la bozza del documento informatico non viene messa a disposizione di tutti coloro che abbiano concorso alla deliberazione del provvedimento, sebbene questa soluzione fosse agevolmente perseguibile sul piano tecnico.

Si conferma, dunque, la scelta di politica legislativa secondo cui l'attività di documentazione che si traduce nella stesura della motivazione si esaurisce, salvo casi eccezionali, nel dialogo tra presidente del collegio e giudice estensore, creando – in tal modo – uno iato tra la collegialità della deliberazione e le modalità della sua documentazione<sup>26</sup>. Difatti, nel momento propriamente decisorio, il valore della collegialità risulta presidiato attraverso le regole sulla deliberazione della sentenza (art. 527 c.p.p.), che garantiscono un ampio potere di intervento a tutti i magistrati che concorrono al provvedimento. Nel contesto di giustificazione, invece, la garanzia della collegialità dipende esclusivamente dal controllo esercitato del presidente sull'operato del giudice estensore, con la possibilità di stimolare una discussione ulteriore in seno al collegio, qualora ritenga che ciò sia necessario (cfr. l'art. 154, co. 2 ult. periodo norme att. c.p.p.).

Infine, è necessario coordinare le disposizioni sulla firma degli atti processuali in genere – le quali stabiliscono che la sottoscrizione del documento informatico debba avvenire mediante firma digitale o altra firma elettronica qualificata (art. 111, co. 2 *bis* c.p.p.) – e quelle specifiche concernenti i provvedimenti giurisdizionali, tenendo conto del fatto che la sottoscrizione della sentenza costituisce un vero e proprio elemento della fattispecie corrispondente; previsto, in quanto tale, a pena di nullità del provvedimento in questione (art. 546, co. 3 c.p.p.)<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Questa impostazione legislativa risale sino alle modifiche introdotte dagli art. 6 e 7 della l. 8 agosto 1977, n. 532, recante «provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario», con cui l'obbligo di sottoscrizione della sentenza collegiale è stato limitato al solo presidente del collegio e al giudice estensore. Tale scelta è stata successivamente confermata dal nuovo codice di procedura penale (cfr. gli art. 546, co. 2 c.p.p. e 154, co. 4 norme att. c.p.p.).

<sup>27</sup> Per una compiuta disamina di questo profilo, v. S. SIGNORATO, *Gestione dell'atto processuale nel dedalo del processo penale telematico*, in *Riv. dir. process.*, 2023, n. 4, 1392 ss. L'autrice rammenta che «le firme digitali e le firme elettroniche qualificate

## 6. Digitalizzazione del processo e “stile” della sentenza

Infine, merita un accenno lo “stile” dei provvedimenti giurisdizionali<sup>28</sup>, in considerazione della progressiva digitalizzazione delle attività processuali.

Com'è noto, lo stile delle sentenze italiane è stato spesso criticato per la sua oscurità, la tendenza a formulare esposizioni prolisse e involute, nonché a fare sfoggio di scienza giuridica, quasi si trattasse di opere dottrinali. Le origini di questo peculiare “*stilus curiae*” sono controverse e, sul punto, sono state formulate diverse ipotesi<sup>29</sup>. Ad ogni modo, sembra ragionevole affermare che ogni modello di motivazione storicamente conosciuto affonda le sue radici in retroterra sociologici, culturali e normativi complessi, di modo che quel modello costituisce il risultato dell'interferenza tra i diversi fattori che assumono rilievo nella definizione di una specifica esperienza giuridica<sup>30</sup>. Così, tornando allo stile delle sentenze tipico dell'ordinamento italiano, è doveroso il riferimento alle ascendenze storiche più profonde (rintracciabili, ad esempio, nei *consilia sapientium* dei giuristi medievali, nell'eredità delle procedure dell'inquisizione canonica, ovvero nella prassi dei

---

operano sulla base di un certificato di autenticazione e sottoscrizione», evidenziando il rischio che – a causa della scadenza, della revoca o della sospensione dei relativi certificati – «un atto dalla firma valida ed efficace al momento della sottoscrizione potrebbe [in seguito] risultare sottoscritto invalidamente» (*ibidem*).

<sup>28</sup> Per la definizione dello “stile” dei provvedimenti giurisdizionali come «concetto che si impiega per formulare giudizi di opportunità o valutazioni ideologiche», in contrapposizione ai concetti utilizzati per esprimere giudizi di validità sui provvedimenti medesimi, v. E. AMODIO, *Motivazione: II) Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. Dir.*, XXVII, Milano, 1977, 227.

<sup>29</sup> Per gli opportuni approfondimenti sul punto, v. M. TARUFFO, *La fisionomia della sentenza in Italia*, e F. CORDERO, *Stilus curiae (analisi della sentenza penale)*, entrambi in *La sentenza in Europa. Metodo, tecniche, stile*, Padova, 1988, rispettivamente 207 ss. e 307 ss. Indispensabile anche il riferimento ai pionieristici studi condotti in materia da G. GORLA, *Lo stile delle sentenze. Ricerca storico-comparativa*, in *Foro it.*, 1967, *Quaderni*, 314 ss.; *La struttura della decisione giudiziale in diritto italiano e nella “Common Law”: riflessi di tale struttura sull'interpretazione della sentenza, sui “Reports” e sul “Dissenting”*, in *Giur. it.*, 1965, I, 1239 ss.

<sup>30</sup> Cfr. E.M. CATALANO, *Stilus curiae. La motivazione della sentenza penale*, in E.M. CATALANO, P. FERRUA (a cura di), *Corderiana. Sulle orme di un maestro del rito penale*, Torino, 2023, 209 ss.



Grandi Tribunali secenteschi) senza, però, trascurare fattori sociologici (quali le modalità di reclutamento e di progressione in carriera dei magistrati, oppure l'uditorio cui i provvedimenti giurisdizionali si rivolgono) e normativi (assetto delle fonti del diritto, regime delle impugnazioni, logica del giudizio) che influenzano, a loro volta, la prassi giudiziaria.

Il legislatore ha provato in diverse occasioni a intervenire per mutare questo approccio tradizionale allo stile della sentenza, senza che tali tentativi siano mai stati coronati da successo. In particolare, agli esordi del nuovo codice di procedura penale si suggeriva di «privilegiare lo stile alla francese “della motivazione a frase unica”, in cui il coordinamento logico tra punti, questioni e prove è affidato alle formule “premesse che” o “rilevato che”», cogliendo l'opportunità offerta dagli art. 544, co. 1 e 545, co. 2 c.p.p. di procedere contestualmente alla redazione del dispositivo e della motivazione<sup>31</sup>. In seguito, preso atto che la prassi giudiziaria ha rovesciato il rapporto tra regola ed eccezione delineato dal codice di rito – elevando la motivazione successiva alla deliberazione a regola ordinaria del sistema (art. 544, co. 2 e 3 c.p.p.) – si è provato a razionalizzare gli obblighi motivazionali, indicando analiticamente tutti i punti su cui il giudice è tenuto a soffermarsi per rendere una decisione pienamente giustificata (v. l'art. 546 c.p.p., così come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Intravedeva questa possibile evoluzione E. AMODIO, sub *Art. 125 c.p.p.*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. Amodio, O. Domionioni, II, Milano, 1989, 81, da cui è tratta anche la citazione che precede nel testo. Già F. CORDERO, *Stilus curiae (analisi della sentenza penale)*, cit., 311 auspicava l'adozione del «modello grafico coatto» della *phrase unique*, pur mettendo in guardia rispetto al rischio di indurre argomentazioni apodittiche nei decisori.

<sup>32</sup> In merito a quest'ultima riforma, tesa specialmente a introdurre un modello legale e razionale della motivazione in fatto, cfr. A. CAPONE, *La motivazione della sentenza*, in L. GIULIANI, R. ORLANDI (a cura di), *Indagini preliminari e giudizio di primo grado. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, Torino, 2018, 297 ss.; G. DI PAOLO, *L'art. 546, comma 1, lett. e): verso un nuovo modello normativo di motivazione “in fatto” della sentenza penale?*, in G.M. BACCARI, C. BONZANO, K. LA REGINA, E.M. MANCUSO (a cura di), *Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs n. 7 e n. 8/2016 alla legge Orlando (l. n. 103/2017))*, Milano, 2017, 241 ss.; V. MAFFEO, *La motivazione della sentenza. Art. 1, co. 52, l. n. 103 del 2017*, in *Archivio penale – Rivista web, Speciale* 2018, 599 ss.

Coglie, evidentemente, nel segno chi sottolinea che «il problema sia più culturale che normativo e coinvolga tradizioni profondamente radicate nella prassi del ceto di una magistratura che vede nella sentenza il prodotto della propria cultura»<sup>33</sup>. Ora, tuttavia, le esigenze della tecnologia digitale sembrano imporre un radicale cambio di passo. Difatti, un certo grado di uniformazione della struttura dei provvedimenti giurisdizionali risulta indispensabile per tesaurizzare il patrimonio giuridico in corso di digitalizzazione mediante le banche dati e gli strumenti di intelligenza artificiale, in corso di sperimentazione anche presso gli uffici giudiziari<sup>34</sup>.

A patto che l'adeguamento a schemi predefiniti non sia vissuto dai magistrati come uno sterile adempimento burocratico, ciò potrebbe contribuire – da un lato – a prevenire l'insorgere di contrasti giurisprudenziali sincronici (favorendo una circolazione rapida e selettiva degli orientamenti ermeneutici praticati dai diversi organi giurisdizionali in merito a una determinata questione interpretativa); dall'altro lato, a innalzare la qualità della giurisdizione (mediante provvedimenti fondati su argomentazioni incisive e pienamente intellegibili, anche nel loro collegamento con circostanze fattuali chiaramente definite).

Non si tratta, insomma, di ottenere un'impossibile (né auspicabile) omologazione argomentativa, bensì di garantire coerenza e uniformità dei provvedimenti, per rendere maggiormente comprensibili le ragioni poste alla base della decisione, escludendo – eventualmente, anche tramite rinvii ipertestuali – tutto ciò che non sia funzionale alla risoluzione della controversia.

Del resto, una maggiore omogeneità nella struttura dei provvedimenti giurisdizionali sembra anche l'unica opzione concretamente percorribile in un contesto in cui le mansioni funzionali alla preparazione e alla redazione dei provvedimenti giurisdizionali sono esercitate collettivamente,

---

<sup>33</sup> Così, E.M. CATALANO, *Stilus curiae. La motivazione della sentenza penale*, cit., 206.

<sup>34</sup> Al riguardo, è opportuno rammentare che l'art. 110 c.p.p. – così come modificato dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – prevede che, quando viene richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale siano redatti e conservati in forma di «documento informatico», tale da assicurarne «leggibilità» e «interoperabilità». Con tali termini si fa riferimento, rispettivamente, alla necessità che l'atto processuale sia consultabile mediante *software* gratuiti e *open source* («leggibilità») e che, inoltre, sia idoneo a scambiare informazioni e a interagire con *software* e prodotti informatici differenti («interoperabilità»).

anche in ragione dell'istituzione del cosiddetto "ufficio per il processo"<sup>35</sup>. In tale contesto, infatti, il giudice diviene il coordinatore di un vero e proprio *team*, in cui diversi soggetti – con competenze e funzioni differenti – partecipano, dapprima, alla individuazione dei presupposti di fatto e di diritto necessari per l'emissione della decisione e, in seguito, alla materiale redazione del documento in cui la decisione medesima viene trasfusa e si cristallizza.

Solo il tempo ci potrà dire se il progresso tecnico – difficilmente arrestabile – costituirà un fattore di trasformazione più potente delle critiche della dottrina o degli interventi concepiti dal legislatore nel vano tentativo di modificare lo *stilus curiae* in voga nel nostro ordinamento processuale. In particolare, è lecito domandarsi se il progresso tecnologico innescherà un mutamento nelle modalità tradizionali di interpretare e di manifestare l'esercizio della funzione giurisdizionale; modalità che hanno dato prova di essere fortemente radicate nell'*ethos* dei magistrati e, più in generale, nella cultura dei giuristi italiani.

---

<sup>35</sup> Per gli opportuni approfondimenti al riguardo cfr. – *ex multis* – D. CAVALLINI, *L'ufficio per il processo*, in M. BARGIS, H. BELLUTA (a cura di), *Commenti alla legge n. 134 del 2021 e ai decreti legislativi delegati, III, L'ennesima riforma delle impugnazioni fra aspettative deluse e profili controversi*, Torino, 2023, 239 ss.; G. FUMU, *L'ufficio per il processo*, in *La riforma Cartabia. Codice penale - Codice di procedura penale - Giustizia riparativa*, cit., 861 ss.